

# **BVGer D-6498/2011 vom 14. März 2012**

Bundesverwaltungsgericht, 2012-03-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-6498\\_2011](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-6498_2011)

FR: TAF D-6498/2011 du 14 mars 2012

IT: TAF D-6498/2011 del 14 marzo 2012

## **Regeste**

Asilo (altro)

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

### **E. 1.2**

Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione, come pure le domande di revisione contro le proprie sentenze definitive (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi, nonché art. 37 e art. 45 LTAF, art. 121-128 LTF e art. 83 lett. d n. 1 LTF; DTAF 2007/21 consid. 2.1 pag. 242 e seg., nonché consid. 5.1 pag. 246 e relativi riferimenti).

### **E. 1.3.1**

Una domanda di revisione, in quanto rimedio giuridico straordinario suscettibile di essere esercitato contro una sentenza cresciuta in giudicato, non è ricevibile se non a condizioni severe. Essa deve essere inoltrata nel rispetto dei termini previsti all'art. 124 LTF e deve fondarsi su uno dei motivi di revisione enumerati esaustivamente agli art. 121, 122 e 123 LTF.

### **E. 1.3.2.1**

In particolare, giusta l'art. 121 lett. d LTF, una revisione può essere domandata a seguito della scoperta di un vizio procedurale in quanto il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti importanti risultanti dagli atti.

### **E. 1.3.2.2**

Ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, una revisione può essere domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente. Si tratta quindi di pseudo-nova, ritenuto che la legge esclude espressamente dalla procedura di revisione i puri nova, ovvero fatti o mezzi di prova posteriori alla sentenza (cfr. Sentenza del Tribunale D-3738/2009 del 3 luglio 2009; DTF 134 IV 48, consid. 1.2; Karl Spüler/Annette Dolge/Dominik Vock, in *Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz*, Zurigo/San Gallo 2006, pag. 228 seg.).

### **E. 1.3.3**

La domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della sentenza in caso di violazione di norme procedurali ai sensi dell'art. 121 lett. d LTF (art. 124 cpv. 1 lett. b LTF) e, per altri motivi ai sensi dell'art. 123 LTF, entro 90 giorni dalla loro scoperta, tuttavia non prima della notifica del testo integrale della sentenza o della chiusura del procedimento penale (art. 124 cpv. 1 lett. d LTF).

### **E. 2**

2.1.1. Nella fattispecie, l'istante dichiara di essere conosciuta dalle autorità etiopi, di avere subito uno stupro da parte dei militari, di andare incontro ad un arresto certo in caso di ritorno in Etiopia e di essere di origine materna eritrea. Essa invoca per tali circostanze l'art. 121 lett. d LTF. 2.1.2. Tuttavia, in virtù dell'art. 124 cpv. 1 lett. b LTF, essendo trascorsi più di 30 giorni dalla notifica del testo integrale della sentenza del 12 luglio 2011, tale censura è tardiva e, pertanto, inammissibile.

### **E. 2.2**

Inammissibile è altresì, ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, l'attività di militante in Svizzera a partire dal (...) settembre 2011, a dimostrazione della quale ha prodotto un attestato del (...) settembre 2011, un altro certificato del (...) novembre 2011 e delle fotografie del (...) novembre 2011 e per la quale l'istante fa valere dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell'art. 54 LAsi. Tali fatti e mezzi di prova sono infatti esclusi dalla possibilità di chiedere una revisione, giacché sono tutti posteriori alla sentenza del 12 luglio 2011.

### **E. 2.3.1**

Infine, l'insorgente ha fatto appello ai problemi medici relativi al suo stato di salute mentale producendo, a sostegno di tali affermazioni, un rapporto medico del 2 dicembre 2011.

### **E. 2.3.2**

A prescindere dall'inammissibilità del mezzo di prova prodotto, giacché posteriore alla sentenza per cui viene chiesta la revisione (art. 123 cpv. 2 lett. a LTF), gli allegati problemi medici esistevano già antecedentemente alla sentenza di cui parola ed erano noti all'istante almeno a partire dal 30 marzo 2010, data a partire dalla quale la medesima ha iniziato ad essere seguita dal (...). Quest'ultima data può quindi essere considerata come il momento della loro scoperta. Peraltro, l'istante non ha dimostrato che, usando la diligenza ragionevolmente esigibile, non ha potuto, senza sua colpa, fare valere tali problemi medici entro 90 giorni dalla loro scoperta, rispettivamente dalla notifica della sentenza del 12 luglio 2011. Pertanto, i fatti allegati ed inerenti alla salute mentale dell'istante sono inammissibili ai sensi dell'art. 124 cpv. 1 lett. d LTF.

### **E. 3**

In considerazione di quanto precede, la domanda di revisione deve essere considerata inammissibile. 4. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 1200.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'istante (art. 63 cpv. 1 e 5 PA, nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le stesse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 1200.-, versato il 6 febbraio 2012. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.